



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Latina

Servizio n.1

Oggetto: chiarimenti tecnici sull'operato del concessionario affidatario per la riscossione Sogert spa

Al fine di sgombrare il campo da eventuali dubbi generati dalla lettura di recenti articoli che hanno contestato la legittimità dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 e della conseguenziale diritto a procedere ad esecuzione forzata, sono opportune le seguenti considerazioni.

Invero per la riscossione coattiva delle entrate degli enti locali i soggetti legittimati all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale sono molteplici e la loro disamina non può che seguire pedissequamente l'analisi della normativa.

Il principale riferimento normativo è senza dubbio il decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, che all'articolo 36, "Disposizione in materia di riscossione" ha previsto la c.d. ingiunzione fiscale "rinforzata" in commento, per la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con *"la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;"* ovvero ai soggetti iscritti all'albo di cui art.53 c5 l b dl 446/97 (la So.Ge.R.T spa è iscritta la n. 55). Assunto confermato dall'intervento chiarificatore operato dal DLGS 248/2007 convertito in legge 31/2008 ART. 36 che da un lato confermava la esclusiva legittimazione all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte dei soggetti individuati dall'art. 52 comma 5 lettera b e dall'altro prevedeva l'esclusivo utilizzo del ruolo da parte degli Agenti della riscossione (oggi ADER).

Infine da ultimo l'art. 7 DL 70/2011 convertito in legge 106/2011 lettera gg *quater* (profondamente rivisitato dalla L.214/2011 art. 14 bis) ha riconfermato la legittimità dello strumento dell'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 per la riscossione delle entrate patrimoniali e tributarie chiarendo invero al punto 2 che l'ingiunzione citata è l'unico strumento utilizzabile.

Pertanto ne discende la legittimità dell'utilizzo dello strumento dell'ingiunzione fiscale per la riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali diverse dalle sanzioni al CDS.

Minturno, 15/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Carpino



Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Paolo D'Elia